

**REGOLAMENTO ELETTORALE
PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI E DEL REVISORE
LA CUI NOMINA SPETTA AGLI EX ISCRITTI
TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA
(ART. 34 DELLO STATUTO)**

Il presente Regolamento Elettorale definisce le modalità per l'elezione dei Consiglieri e dei Revisori espressione degli ex iscritti titolari di pensione diretta (art. 34 del nuovo Statuto del Fondo, consultabile sul sito istituzionale della SIAE, nell'area riservata al Fondo Pensioni, alla pagina <https://www.siae.it/it/chi-siamo/la-siae/fondo-pensioni-siae>).

Art. 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, il Consiglio d'Amministrazione indice, fissandone la data, le elezioni per la nomina di due Consiglieri di Amministrazione e di due Revisori dei Conti (uno effettivo ed uno supplente).

Il Presidente del Fondo emana una comunicazione circolare contenente l'indicazione della data delle elezioni e l'invito, a quanti dovessero desiderarlo, a presentare le candidature, con le modalità previste nel presente Regolamento Elettorale.

La comunicazione circolare indica inoltre la data entro la quale le candidature devono pervenire alla Direzione del Fondo. Il termine, che non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione stessa, è di decadenza, e pertanto le candidature pervenute dopo tale termine sono considerate come non presentate.

La comunicazione circolare emanata dal Presidente del Fondo è inviata per posta ordinaria ovvero posta elettronica, a tutti gli ex iscritti titolari di pensione diretta.

La comunicazione circolare emanata dal Presidente del Fondo, nonché il presente regolamento ed il modulo per la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 che segue, sono pubblicati sul sito istituzionale della SIAE, nell'area riservata al Fondo Pensioni, alla pagina <https://www.siae.it/it/chi-siamo/la-siae/fondo-pensioni-siae>.

Art. 2 COMMISSIONE ELETTORALE

A seguito dell'indizione delle elezioni, è costituita presso la sede del Fondo la Commissione Elettorale, con funzioni anche di seggio elettorale. La Commissione è composta da tre membri ex iscritti titolari di pensione diretta, indicati dal Direttore del Fondo sentite le organizzazioni di categoria. Il Presidente della Commissione è nominato fra i suoi componenti e svolge anche le funzioni di Presidente del seggio elettorale.

I componenti la Commissione Elettorale non possono essere candidati.

Art. 3 ELETTORATO ATTIVO

Tutti gli ex iscritti titolari di pensione diretta hanno diritto al voto, formando un unico collegio elettorale.

Art. 4 ELETTORATO PASSIVO - CANDIDATURE

Possono essere candidati e, dunque, essere eletti, coloro che:

- siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 79 del 15 maggio 2007;
- in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 166 del 2 settembre 2014, non si trovino in una situazione di

incompatibilità ovvero di conflitto fra interessi privati propri, del coniuge, convivente more uxorio, figli, nonché parenti e affini entro il secondo grado, con l'interesse degli aderenti, dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche e del Fondo;

- non abbiano con il Fondo cause pendenti, sia civili che penali, ovvero non siano indagati e/o imputati in procedimenti penali per reati nei quali il Fondo è persona offesa e/o danneggiato dal reato, ovvero parte civile nel relativo giudizio;
- non abbiano rapporti commerciali e/o di credito o debito con il Fondo, ad eccezione dei rapporti di credito relativi alle prestazioni erogate dal Fondo e dei rapporti di locazione in essere fra il Fondo, da un lato, e gli ex iscritti titolari di pensione diretta, dall'altro.

Ove in possesso dei requisiti previsti dal precedente paragrafo, possono presentare la propria candidatura:

- tutti gli ex iscritti titolari di pensione diretta da parte del Fondo; tutti i soggetti che non rivestano la posizione di ex iscritto titolare di pensione diretta, la cui candidatura sia proposta da almeno 5 ex iscritti titolari di pensione diretta. In tal caso, la candidatura deve essere sottoscritta, oltre che dal candidato, dai proponenti, con firma leggibile, autenticata nelle forme di legge. Il Fondo accetta che i candidati certifichino le firme raccolte mediante la compilazione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 redatta sul modulo predisposto dalla Direzione del Fondo e pubblicato sul sito internet indicato all'art. 1. In tal caso i candidati dovranno allegare al modulo copia della carta di identità o altro documento di riconoscimento valido degli ex iscritti titolari di pensione diretta firmatari della candidatura.

Tutte le candidature devono essere presentate per iscritto alla Direzione del Fondo entro il termine di decadenza di cui all'art. 1. Se presentate per corrispondenza, devono essere inviate alla Direzione del Fondo con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, la data di presentazione è quella di spedizione di cui fa fede il timbro postale.

La candidatura dovrà contenere, a pena di esclusione, le generalità del candidato e l'indicazione della carica per la quale è presentata.

Non è consentito concorrere contemporaneamente alla carica di Consigliere e a quella di Revisore.

In caso di candidature contemporanee alla carica di Consigliere e a quella di Revisore, sarà considerata valida esclusivamente quella ricevuta per prima.

In caso di ricezione simultanea di candidature plurime, la Commissione provvederà ad inviare un avviso all'interessato, invitandolo ad optare per una delle due cariche, entro il termine di 3 giorni. In caso di mancata opzione nel termine indicato entrambe le candidature saranno ritenute inammissibili.

Alle candidature dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità della candidatura, la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità sopra previsti, redatta sui moduli predisposti dalla Direzione del Fondo e pubblicati sul sito internet indicato all'art. 1. L'effettiva sussistenza dei requisiti in parola sarà verificata, prima della votazione, dalla Commissione Elettorale. Il Direttore Responsabile ha facoltà di formulare osservazioni sulla verifica effettuata.

Resta fermo il potere del Consiglio di Amministrazione di verificare successivamente il possesso dei requisiti sopra indicati in capo agli eletti, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, dello Statuto del Fondo.

La Commissione Elettorale, sulla base delle candidature ricevute e ritenute valide, predisponde le schede per l'elezione con i nominativi dei candidati in ordine alfabetico e le invia a tutti gli aventi diritto al voto abilitati a votare per corrispondenza.

Art. 5 VOTAZIONE

Il voto è diretto (divieto di voto per delega) e segreto. Esso si esercita attraverso un'unica scheda per Consiglieri e Revisori. L'elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno "x" nel riquadro relativo al candidato Consigliere e al candidato Revisore prescelto. E' ammessa una sola preferenza.

La votazione può essere effettuata di persona presso il seggio elettorale o per corrispondenza. La votazione di persona si effettua presso il seggio elettorale unico istituito presso la sede del Fondo con le modalità che seguono.

L'elettore:

- a) si presenta al seggio durante l'orario prestabilito, si fa identificare e si fa consegnare la scheda,
- b) esprime il voto in cabina o, in mancanza, nel luogo stabilito dalla Commissione Elettorale, avendo cura di evitare abrasioni, cancellature e segni di qualsiasi natura, al fine di non incorrere nell'annullamento della scheda,
- c) chiude la scheda, la depone nell'urna e firma l'apposito registro per votazione avvenuta.

La votazione per corrispondenza si svolge con le modalità che seguono.

L'elettore:

- a) esprime il voto utilizzando la scheda ricevuta, avendo cura di evitare abrasioni, cancellature e segni di qualsiasi natura, al fine di non incorrere nell'annullamento della stessa,
- b) firma il cartoncino su cui è riportato il suo nominativo,
- c) introduce la scheda e il cartoncino firmato nella busta predisposta con l'indirizzo del seggio elettorale,
- d) spedisce la busta, chiusa e affrancata, al più presto e comunque entro e non oltre il termine di 5 giorni precedenti la data fissata per la votazione; della data di spedizione fa fede il timbro postale.

Gli elettori che intendano votare di persona presso il seggio elettorale unico devono consegnare al Presidente del seggio il plico ricevuto per posta senza utilizzarlo.

Sulle buste contenenti le schede elettorali inviate per corrispondenza è posto, alla ricezione, un timbro datario a cura dell'Ufficio Postale della SIAE. Il timbro fa fede del giorno di ricezione delle schede elettorali. Le buste sono custodite dal medesimo Ufficio e consegnate alla Commissione Elettorale quando questa ne fa richiesta.

Sono utili ai fini dell'elezione tutte le schede spedite entro il termine di 5 giorni precedenti la data fissata per la votazione, pervenute entro il giorno antecedente la data fissata per lo scrutinio. Le schede pervenute dopo tale termine sono considerate nulle.

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento Elettorale, sono comunque valide, quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

Art. 6 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio sono effettuate dalla Commissione Elettorale nel giorno da essa stessa fissato. Nel frattempo le schede votate di persona sono conservate dal Presidente in plico sigillato e firmato da tutti i componenti.

Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale redige un verbale relativo alle operazioni di scrutinio e la graduatoria dei voti riportati dai singoli candidati. Tale verbale, sottoscritto da tutti i membri della Commissione, indica:

- il numero dei voti espressi;
- il numero di schede nulle o bianche;

- il numero di voti ricevuti da ciascun candidato.

Il voto è valido quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo al candidato Consigliere e al candidato Revisore prescelto.

La scheda è nulla quando, oltre al voto, contenga abrasioni, cancellature, nominativi di non candidati e segni di qualsiasi natura che abbiano lo scopo evidente di rendere riconoscibile il voto.

La scheda è bianca quando non contiene alcun voto.

Risultano eletti i due candidati a Consigliere e i due candidati a Revisore che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Fra questi ultimi quello che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto Revisore effettivo, l'altro Revisore supplente. In ogni caso, a parità di voti è eletto il candidato con maggiore età anagrafica.

Il verbale dello scrutinio deve essere conservato agli atti del Fondo a cura della Direzione del Fondo stesso, unitamente alle schede di votazione, per un periodo di quattro anni.

La Direzione del Fondo, con comunicazione circolare, pubblica i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio.

Art. 7 RECLAMI

Eventuali reclami devono essere inoltrati alla Commissione Elettorale entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I reclami devono essere motivati.

La Commissione Elettorale delibera sull'accoglimento o meno dei reclami entro 20 giorni, senza formalità di rito e con decisione definitiva non soggetta a ulteriore riesame.

La Commissione Elettorale, ove, in accoglimento del reclamo o dei reclami, dichiara la decadenza di uno o più Consiglieri o Revisori neo-eletti, procede contestualmente alla sua/loro sostituzione con i primi dei non eletti.